R. PREFETTURA DI TORINO

COMUNE DI COLLEGNO
25 FEB 41 XIX
SEGRETERIA

Divisione I. *Num. di prot.* 8636 *Torino,* 18 Febbraio 1941-XIX

OGGETTO: **Criteri da seguire in materia di concessione di esoneri dal richiamo alle armi per mobilitazione.**

COMUNE DI COLLEGNO
Arrivo n. 2 FEB. 1941 XX
N. Prot. 1430
Cat. VIII Classe V Fasc. 3
Risposta n.

Ai PODESTÀ e COMMISSARI PREFETTIZI della PROVINCIA

e per conoscenza

Al Comandante Centro Federale di Mobilitazione Casa Littoria

TORINO

Al Comando Difesa Territoriale di

TORINO

Il Ministero della Guerra con circolare 11=2 c. a., n. 626/2082 comunica:

« Si è dovuto constatare come Comandi di Difesa Territoriale emettano decisioni negative su richieste di esonero, o revochino concessioni già fatte, in conseguenza di parere contrario espresso dai centri federali di mobilitazione civile.

Si ritiene necessario chiarire che in materia:

1°) Nessuna norma prevede l'emissione di pareri da parte dei centri suddetti, i quali sono, invece, tenuti soltanto a dichiarare se e chi possa eventualmente, sostituire i singoli esonerandi, con l'avvertenza che tale dichiarazione deve avere riguardo alla effettiva possibilità che esista persona, la quale, per capacità professionale e tecnica, sia in grado di sostituire l'esonerando: ciò che in taluni casi è da giudicare assai difficile, sia, perchè l'incarico da lui espletato richiede speciali requisiti di fiducia, sia perchè altri non può riuscire proficuo come lui nell'azienda (esempio: dirigenti amministrativi o tecnici, proprietari o conduttori diretti).

2°) La Prefettura è l'unico organo competente ad emettere pareri in materia i quali, peraltro, debbono ispirarsi criteri suespressi e non hanno, comunque, mai valore vincolante; come si desume esplicitamente dal N. 4 delle avvertenze all'elenco dei servizi pubblici e delle aziende, cui è applicabile il capo IV del regolamento sull'esonerazione.

3°) Unico organo decidente è il Comando di Difesa, che è tenuto a vagliare i dati fornitigli e a completarli con richiesta di informazioni supplettive, se occorre, ma formandosi, ad ogni modo, un giudizio proprio ed indipendente.

Tenuto conto dei criteri espressi, i Comandi di Difesa Territoriale sono invitati a rivedere quelle decisioni, che non siano state ispirate ai criteri stessi ».

Tanto per opportuna norma e conoscenza.

Il Prefetto: **DI SUNI**